4.9.5. Presunte incompatibilità tra i membri di una commissione esaminatrice

Un Consigliere provinciale ha segnalato che il Servizio Personale avrebbe espletato, nel corso del 2003, svariate selezioni pubbliche per la stipula di contratti Co.Co.Co. per diverse qualifiche, nelle cui commissioni esaminatrici – quale componente – sarebbe stato nominato un Consigliere comunale.

L'Ufficio ha ritenuto opportuno chiedere notizie, in particolare sulla norma regolamentare (o atto di organizzazione) in base alla quale si era proceduto a determinare la composizione delle predette commissioni esaminatrici; se i componenti delle medesime commissioni avevano le qualificazioni richieste e se, eventualmente, incorrevano nelle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 9, c. 2 del DPR n. 487/94, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionali nella sentenza n. 453 del 15.10.1990; se, ai fini della valutazione dei questionari, era stato tenuto presente il procedimento di cui agli artt. 13 e 14 del DPR n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di specie, l'Ufficio si è trovato d'accordo con l'amministrazione provinciale, in quanto, riguardo alla

incompatibilità dei componenti le commissioni d'esame che ricoprivano cariche elettive, la disposizione contenuta nell'art. 9, c. 2, deve essere letta alla luce di una recentissima pronuncia del C.d.S. che considera legittima la nomina di un componente che nel contempo ha una carica elettiva presso diversa amministrazione.

4.10. LAVORI PUBBLICI, POLITICA DELLA CASA E CICLO IDRICO INTEGRATO

Nell'ambito di questo settore gli interventi hanno riguardato principalmente i ritardi nella realizzazione di opere pubbliche, nonché i problemi relativi al comparto della politica della casa.

Diversi sono state le richieste di intervento da parte di cittadini che lamentavano la scarsa manutenzione delle strade, le infiltrazioni di acqua e i ritardi nel pagamento degli espropri.

Anche quest'anno l'Ufficio è dovuto intervenire nei confronti delle ATER, soprattutto per quanto concerne la mancata o inadeguata manutenzione degli alloggi di proprietà delle stesse.

Alcune richieste di intervento hanno riguardato anche i ritardi nell'erogazione dei contributi per l'acquisto, il recupero e la costruzione della prima casa, nonché i ritardi nella ripartizione dei fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Di seguito si riportano i casi più importanti.

4.10.1. Manutenzione alloggi ATER

Anche quest'anno l'Ufficio si è trovato impegnato a portare avanti le lamentele nei confronti di alcune ATER per problemi attinenti alla carente manutenzione degli alloggi di edilizia popolare.

Le lagnanze hanno riguardato per lo più la mancata esecuzione di lavori particolarmente urgenti tali da accentuare il già notevole degrado di alcuni fabbricati.

E' il caso di un gruppo di condomini che nonostante diverse segnalazioni ed incontri anche verbali con alcuni dirigenti ATER, attendevano ormai da più di un anno interventi di straordinaria manutenzione relativi alla pulizia della grondaie dei tetti nonché a riparazioni di perdite provenienti da rotture di tubazioni interne.

Nella maggior parte dei casi trattati l'intervento del Difensore civico è stato risolutorio in quanto l'ATER coinvolta ha sempre assicurato l'impegno ad inserire i lavori di straordinaria manutenzione richiesti nei programmi dei futuri interventi di risanamento, peraltro in alcuni casi già avviati.

4.10.2. Richiesta risarcimento danni per infiltrazioni

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per lamentare i danni subiti nei locali di sua proprietà, a causa di infiltrazioni d'acqua che sarebbero state imputabili alla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino del manto stradale adiacente alla propria abitazione, da parte di alcune ditte incaricate dall'amministrazione comunale.

A rimostranza di ciò, l'esponente aveva prodotto anche una perizia giurata redatta da un tecnico, il quale sostanzialmente sosteneva la tesi dell'interessato.

A tal riguardo, l'Ufficio è prontamente intervenuto sul Comune chiedendo di fornire chiarimenti in merito all'esecuzione dei lavori sopra menzionati. Lo stesso Ente a seguito di tali contatti mostrava la disponibilità all'espletamento di un sopralluogo congiunto al fine di verificare quanto dettato dal ricorrente.

4.10.3. Richiesta facilitazioni per i veicoli delle persone diversamente abili

Si è risolta positivamente la vicenda di un possessore di patente speciale che nonostante avesse prodotto apposita istanza per ottenere uno spazio di manovra per entrare ed uscire con l'autovettura di sua proprietà dal cancello che accede all'abitazione della propria madre, ma non aveva ancora ottenuto alcuna risposta in merito.

A tal uopo il Difensore civico è intervenuto sul comune di residenza dell'esponente, rappresentando l'opportunità di verificare la possibilità di poter garantire le facilitazioni di manovra considerando soprattutto che la richiesta veniva avanzata da un diversamente abile.

A seguito di ciò il Servizio Lavori Pubblici ed infrastrutture dell'amministrazione comunale comunicava di avere provveduto, previo sopralluogo effettuato in presenza di un vigile urbano, a far posizionare i due paletti dissuasori richiesti.

4.10.4. Parere sulla L.R. n. 25/01 – Contributo prima Casa

L'assessore regionale ai Lavori Pubblici e Politica della Casa ha chiesto un parere a questo Ufficio in merito all'esposto avanzato dalla Federazione dei Diritti del Cittadino con il quale si contestava la legittimità della determinazione assunta dalla FIRA di richiedere ai beneficiari del contributo per la prima casa la presentazione di un atto unilaterale d'obbligo a non vendere l'alloggio prima che fossero trascorsi 5 anni dalla concessione del beneficio, da rendersi "sotto forma di atto pubblico".

Tale modalità di documentazione - secondo la Federazione ricorrente – avrebbe violato l'art. 9 del Regolamento regionale n. 4/2002 e avrebbe prodotto un ingiustificato aggravio sia del procedimento che dei costi a carico degli utenti, posto che l'impegno a non vendere veniva già richiesto in sede di dichiarazione da allegare alla domanda di contributo.

La questione sollevata è apparsa meritevole di attenzione, dal momento che né la disciplina legislativa (L.R. n. 25/2001) né il relativo regolamento attuativo prescrivono ulteriori modalità per la presentazione dell'atto d'obbligo unilaterale, a differenza di quanto

dispongono altre normative similari (ad es., art. 7 L.R. n. 82/82 e art. 3 Reg. Reg. n. 3/96).

Sicché la necessarietà dell'intermediazione notarile (e la conseguente trascrizione dell'atto nelle Conservatorie dei Registri Immobiliari) non sembrava potesse prescindere – in base ai principi di legalità, di tipicità delle forme e di economicità del procedimento – da una espressa previsione normativa.

D'altronde nulla impediva all'Amministrazione regionale di porre in essere i necessari controlli per verificare l'effettiva osservanza dell'impegno a non alienare l'alloggio e, se del caso, a disporre la revoca del contributo.

Pertanto l'Ufficio ha ribadito l'opportunità di evitare un possibile contenzioso e di promuovere, per il prosieguo, un tempestivo adeguamento della normativa vigente, tesa a meglio esplicitare le modalità di presentazione della documentazione ed, eventualmente, a introdurre forme alternative di garanzia documentale (sulla scorta anche del modello adottato dalla citata L.R. n. 82/82).

4.10.5. Parere sul conferimento all'ATO delle dotazioni patrimoniali necessarie all'esercizio del servizio idrico integrato

Il Presidente di un Ente d'Ambito territoriale ha chiesto al Difensore civico di esprimere un parere riguardo alla posizione assunta da dodici Comuni dello stesso Ambito territoriale che non avevano ancora provveduto al conferimento all'ATO, e conseguentemente all'Azienda acquedottistica delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali necessari all'esercizio del servizio idrico integrato, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale.

A tal proposito veniva anche richiamata una recente significativa sentenza del TAR Toscana (Sez. I, 16 gennaio 2003 n. 9), secondo la quale "l'affidamento in concessione al Gestore del servizio idrico integrato delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni di proprietà degli enti locali, opera giuridicamente in forza dall'art. 12 l. 5 gennaio 1994 n. 36 e consegue all'affidamento del servizio stesso regolato, sul punto, dalla convenzione".

La materia trova una disciplina di tipo primario nella richiamata legge n. 36/94 la quale, da una parte stabilisce un

rapporto di conseguenzialità tra l'affidamento del servizio idrico integrato e l'affidamento in concessione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni al soggetto gestore (che ne assume i relativi oneri), dall'altra prevede la possibilità che la convenzione stabilisca eventuali "diverse disposizioni" (art. 12).

E' evidente peraltro che lo spazio di deroga lasciato alla convenzione va mantenuto nei limiti della ragionevolezza e, comunque, non può risolversi nell'elusione dell'obbligo per gli enti locali – sancito direttamente dal legislatore nazionale - di conferire all'ATO le dotazioni patrimoniali, una volta avvenuto l'affidamento del servizio; tanto più che detti enti non possono considerarsi destinatari delle norme di salvaguardia delle gestioni preesistenti, di cui all'art. 10 della stessa legge n. 36/94.

Diversamente ragionando, ne verrebbero stravolti lo spirito e l'impianto innovativo della legge del '94, che fonda su un modello organizzativo unitario del servizio idrico integrato.

Su questa linea si muove d'altronde anche la L.R. n. 2/97, la quale si limita a ribadire che le opere, gli impianti e le canalizzazioni necessari all'esercizio del servizio idrico integrato di

proprietà degli enti locali o enti pubblici o affidati in dotazione o esercizio ad aziende speciali ed ai consorzi sono assegnati in uso o in comodato gratuito all'Ente di Ambito (art. 8, c. 4).

Pertanto, ove la convenzione adottata dall'Ente in parola (in conformità agli indirizzi regionali) non disponga diversamente, non si vede come l'affidamento del servizio idrico integrato all'Azienda acquedottistica potesse prescindere dal contestuale affidamento in concessione delle dotazioni patrimoniali di tutti i Comuni riuniti nel consorzio obbligatorio, strumentali all'esercizio del servizio stesso.

4.10.6. Interventi finanziari a favore di cittadini extracomunitari per l'acquisto della prima abitazione

E' stato portato all'attenzione di questo Ufficio il problema di alcuni cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo i quali, avendo presentato richiesta per ottenere il contributo di cui all'art. 20 della L.R. n. 79/95, avevano avuto dai rispettivi Comuni la comunicazione dell'avvenuta concessione del beneficio, pur con l'avvertenza che l'effettiva erogazione sarebbe avvenuta

successivamente all'accreditamento delle somme da parte del competente Assessorato regionale.

Una ventina di tali richieste non avevano tuttavia trovato capienza né nel bilancio della Regione per l'anno 2002 né in quelli dei successivi esercizi; infatti, a decorrere dal 2003, gli interventi in parola erano stati sospesi (art.51 L.R.n. 7/2003), mentre nel bilancio del corrente esercizio non figurava alcuno stanziamento per finanziare le istanze precedentemente presentate, corredate oltretutto da una costosa documentazione (atto o preliminare di acquisto dell'alloggio, atto d'obbligo notarile a mantenere la destinazione a prima abitazione ecc).

La questione ha meritato particolare attenzione, non solo perché i predetti cittadini extracomunitari avevano fatto affidamento sul contributo previsto da una legge regionale per poter costruire o acquistare l'alloggio, ma anche per l'insufficiente raccordo tra le funzioni riservate alla stessa Regione (determinazione e ripartizione delle risorse finanziarie) e quelle esercitate, in via delegata, dai Comuni.

Questi ultimi infatti, dopo aver verificato la regolarità della documentazione prescritta, avevano deliberato di "concedere" il contributo spettante, dando atto che l'effettiva erogazione sarebbe avvenuta successivamente all'accreditamento delle somme da parte del competente Assessorato regionale.

In effetti, la delibera di concessione del contributo doveva costituire il momento conclusivo dell'intero procedimento, che presupponeva la preventiva verifica della reale disponibilità dei fondi regionali.

Pertanto il Difensore civico ha chiesto alle Amministrazioni comunali di fissare – attraverso un avviso pubblico – i termini e le modalità di presentazione delle domande, in tempo utile per consentire all'Assessorato regionale la formulazione di una graduatoria di merito che tenesse conto, ad un tempo, di predeterminati criteri di priorità (come richiesto dall'art. 12 della legge n. 241/90) e delle effettive disponibilità di bilancio.

Per quanto concerne le pratiche per le quali i Comuni avevano già assunto formali atti di concessione del contributo, il Difensore civico ha invitato le Amministrazioni interessate ad adoperarsi, per

quanto di competenza, per il reperimento sul bilancio regionale delle necessarie risorse finanziarie, evitando così il rischio di un contenzioso quanto mai inopportuno.

4.10.7. Richiesta di un Consigliere comunale per ottenere atti e chiarimenti su alienazione alloggi ERP

Il Consigliere di un comune ha inviato al Difensore civico un esposto, con il quale lamentava il presunto insufficiente ed elusivo rilascio di documenti ed informazioni rispetto alla Sua istanza con la quale aveva richiesto chiarimenti in ordine all'alienazione di alloggi ERP nel comune di residenza del medesimo.

Lo stesso consigliere aveva richiesto al Sindaco in particolare notizie sulle fasi del procedimento e l'atto finale di alienazione di alloggi ERP con i relativi riferimenti legislativi adottati, stante le reiterate domande in tal senso anche in sede di consiglio comunale, rimaste comunque inevase.

Nello stesso esposto venivano inoltre espresse perplessità sulla non applicazione della L. 560/93 e della L.R. 76/01 dove è

stabilita la titolarità all'acquisto dopo il quinquennio di locazione e piani di vendita degli immobili da parte della regione.

Il Difensore civico investiva della questione sia il Dirigente della Direzione regionale che il Direttore dell'ATER invitandoli a fornire, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, ulteriori e pertinenti elementi di giudizio in merito alla questione della messa in vendita degli alloggi medesimi, che prontamente venivano comunicati.

La Direzione sopradetta, competente alla formulazione dei piani di vendita su proposta degli enti proprietari, ai sensi della L. 560/93, comunicava tuttavia che, dalla verifica dei propri atti non risultava alcuna proposta in tal senso da parte del Comune interessato.

4.11. PROCEDIMENTI DI CONTROLLO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI

Per quanto concerne tale forma di intervento, nella maggior parte dei casi si è avuta l'occasione di coniugare la funzione di controllo con quella di mediazione e di conciliazione, tant'è che in molti casi, attraverso un semplice atto di diffida, si è riusciti ad intavolare un dialogo costruttivo con l'ente inadempiente facendogli modificare quel comportamento omissivo o dilatorio evitando tra l'altro possibili responsabilità contabili o penali alle quali sarebbe andato incontro.

Per tali ragioni è stato piuttosto limitato il ricorso alla nomina di commissari ad acta, attivato solo in presenza di persistente rifiuto da parte dell'ente inadempiente a dar seguito all'atto di diffida.